



**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DELLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONA CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO – D.G.R. 3719/2024 DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 - ESERCIZIO 2025.**

**AVVISO PUBBLICO MISURA B2 – RIAPERTURA A SPORTELLO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (ASSISTENZA DIRETTA)**

### **ART. 1 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI**

In coerenza con le indicazioni di cui al Piano Nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022- 2024, l'obiettivo regionale mira a sviluppare un'azione di sostegno complessiva in grado di promuovere contesti d'offerta capaci di inclusione e promozione dei progetti personali mediante il riconoscimento di interventi indiretti (contributo economico), interventi diretti (interventi integrativi sociali nelle diverse forme previste dagli Ambiti).

Fermo restando quanto previsto dal comma 162 lettere a), b) e c) art. 1 della Legge 234/2021 e dalla D.G.R. 3719/2024, gli Ambiti Territoriali Sociali, sulla base della propria programmazione in materia di sostegno alla domiciliarità, attivano - tramite gli strumenti/interventi idonei a sostenere e completare, la filiera dei servizi di supporto.

Gli interventi previsti dalla DGR sopra richiamata a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (Misura B2), si caratterizzano come interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Le azioni di cui alla Misura B2 sono attuate dall'Ambito Territoriale, previa valutazione multidimensionale e predisposizione del Progetto Individuale; non costituiscono interventi di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell'area sociale.

### **ART. 2 - RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO**

Considerata la disponibilità di risorse residue destinate agli interventi integrativi sociali, l'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate procede alla riapertura dell'Avviso mediante modalità a sportello per l'assegnazione delle risorse residue.

### **ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO**

Sono destinatari della presente Misura le persone al proprio domicilio:

- persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale;

- persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato.

aventi i seguenti requisiti d'accesso alla data di presentazione della domanda:

- residenti nei Comuni dell'Ambito di Gallarate;
- con cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
- di qualsiasi età;
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988).

Nel caso di certificazione che stabilisca che la persona anziana non autosufficiente abbia necessità di un basso bisogno assistenziale o che la persona con disabilità abbia necessità di sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92), l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento. L'istanza dovrà essere comunque perfezionata entro la scadenza del bando.

- In possesso di ISEE sociosanitario con valore fino ad un massimo di €. 25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non superiore ad € 40.000,00 rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013; per il solo intervento denominato "assegno per l'autonomia" è ammesso un valore ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00; si precisa che potrà essere presentato l'ISEE corrente in corso di validità.

Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura B2:

<b>COMPATIBILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);</li> <li>• interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;</li> <li>• ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;</li> <li>• ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;</li> <li>• sostegni infrastrutturali e voucher accompagnamento per l'autonomia e voucher "Durante Noi" della Misura Dopo di Noi (Attenzione: No sovrapposizione interventi/fondi);</li> <li>• supporto alla residenzialità del Dopo di Noi (compatibile per i soli interventi integrativi sociali) (Attenzione: No sovrapposizione);</li> <li>• Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex L.R. n. 15/2015 (*);</li> </ul> <p>Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD,</li> </ul>
----------------------	--



	<p>CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia.</li> </ul> <p>Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di erogazione delle prestazioni unità d’offerta accreditate l’Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l’indicazione degli operatori ad esse destinati.</p>
<p><b>INCOMPATIBILITÀ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);</li> <li>• Misura B1;</li> <li>• ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;</li> <li>• contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato;</li> <li>• presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n.7769/2018;</li> <li>• Prestazione universale di cui agli artt. 34-36 del D. Lgs. 29/2024;</li> <li>• Home Care premium/INPS HCP.</li> </ul>

(\*) N.B.: la somma degli interventi riconosciuti dalle diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

#### **ART. 4 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale □ condizione familiare, abitativa e ambientale □ che emerge, oltre che da un’osservazione e un’analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall’utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.

Per assicurare una presa in carico globale valutando l’insieme di eventuali bisogni sociosanitari e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.

La valutazione multidimensionale e multiprofessionale, successiva alla verifica dei requisiti di accesso, è effettuata dagli operatori comunali/d’Ambito in modalità integrata con l’ASST ove ne ricorra la necessità, in relazione alle condizioni sanitarie rilevate, sulla base di specifici protocolli operativi definiti fra ASST e Ambiti validati dalla Cabina di regia ai sensi della DGR n. XI/6760/2022.

La valutazione multidimensionale ha tra l’altro la funzione di individuare gli strumenti

a sostegno della persona, ricollocandoli in un progetto articolato e complessivo nella prospettiva del "Progetto di vita" di cui al D. Lgs. n. 62/2024 e alla L. R. n. 25/2022. Nella valutazione multidimensionale e multiprofessionale si procede pertanto all'esame di quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica (autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali) e di un asse collegato alle caratteristiche sociali (supporti/reti formali e informali e autonomia finanziaria). Il luogo privilegiato della valutazione multidimensionale è il domicilio della persona.

## **ART. 5 - PROGETTO INDIVIDUALE**

Dovrà essere predisposto un Progetto individuale che contenga:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità e interventi vari/servizi già in atto o da attivare);
- gli obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare;
- la declinazione dei vari interventi e/o servizi (di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale) già in atto o da attivare per ogni dimensione di vita della persona;
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta (Interventi Sociali Integrativi);
- il valore ISEE considerato ai fini della Misura;

Il Progetto dovrà contenere altresì, in una logica di budget di cura e di presa in carico della persona, l'indicazione di altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali:

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Periodi di sollievo (ricoveri di sollievo)
- Altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici e privati (per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto da:

- persona/familiare o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- Un Rappresentante del Comune/Ambito;
- Il Responsabile del Progetto (Case manager);

In caso di valutazione congiunta con l'Equipe dell'ASST, il Progetto sarà sottoscritto anche dal Rappresentante dell'ASST.

I Progetti possono essere modificati nel tempo conseguentemente al mutare della situazione.

## **ART. 6 - INTERVENTI PREVISTI**

Sono finanziabili esclusivamente Interventi Integrativi Sociali – Assistenza diretta.

Gli interventi integrativi sociali ammessi a finanziamento potranno essere attivati a seguito della definizione e sottoscrizione del Progetto Individuale e dovranno essere realizzati **entro il 30.06.2026**, nel rispetto delle finalità della Misura B2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

**ASSISTENZA DIRETTA**



INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI
INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI	<p>Gli interventi previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. progettualità di supporto e sollievo ai caregiver familiari, si svilupperanno tramite l'attivazione di interventi che favoriscono la sostituzione dello stesso nel lavoro di cura e assistenza attuati in regime domiciliare, diurno o residenziale.</li> <li>2. progettualità di benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente, si svilupperanno anche tramite politiche di welfare che mettono al centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto all'interno del contesto sociale in cui sceglie di vivere.</li> </ol>	fino ad un massimo di €. 1.800,00

## ART. 7 - DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d'accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso.

Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio; in caso di decesso dovrà, contestualmente alla comunicazione, fatto pervenire al Comune di residenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio (es. nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno o trasferimento in altra Regione).

Si precisa che nel caso di cambio di residenza del beneficiario della Misura B2 (persona ammessa e **finanziata**) nell'annualità in corso, in altro Comune/Ambito lombardo, l'Ambito di Gallarate manterrà la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia.

## **ART. 08 - REVOCA DEL BENEFICIO**

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l'Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all'eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.

## **ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TITOLI**

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:

- Verbale attestante la condizione di gravità (certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) – versione integrale o Verbale attestante la condizione per il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alle L. n. 18/1980 e l. n. 508/1988 – versione integrale;
- Documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di invalidità per l'ottenimento delle attestazioni di cui sopra;
- Documentazione sanitaria recente o comunque dell'ultimo anno (es. referti visite mediche, ricoveri ospedalieri ed ogni altra documentazione sanitaria) si ritenga di voler allegare ai soli fini della valutazione multidimensionale;
- Decreto di nomina a Legale Rappresentante (Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore) ovvero Procura Notarile;
- Copia Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
- Titolo di soggiorno del beneficiario;

Le domande di **RIAPERTURA A SPORTELLO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (ASSISTENZA DIRETTA)** - devono essere presentate al Comune di residenza

**Dal 30.03.2026 fino a esaurimento risorse.**

secondo le seguenti modalità individuate da ciascun Comune:

**COMUNE DI .....**

## **ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI**

Il Comune, acquisita l'istanza e verificata la completezza della documentazione, provvede alla trasmissione della stessa all'Ufficio di Piano mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.**

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Ufficio di Piano, determinato dalla data e dal numero di protocollo di arrivo dell'istanza trasmessa dal Comune di residenza.

Non è prevista la formazione di graduatorie. L'ammissione al beneficio avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze.

La liquidazione del contributo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.

Si specifica che:



- per gli interventi integrativi sociali la liquidazione verrà effettuata agli Enti erogatori, dall'Ufficio di Piano per conto del beneficiario, a fronte di presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da un riepilogo delle attività svolte.

## ART. 11 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Regionale di riferimento.

NOTA:

Definizione caregiver familiare:

Il caregiver familiare, così come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è "è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative".

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di ..... - posta elettronica certificata: ..... - tel. ...., i dati provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di ..... anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di ..... e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il

periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo.